

Prot. n. 4114/C1AI/RP

Roma, 21 giugno 2023

Sen. Alberto Balboni
Presidente
1^a Commissione

Senato della Repubblica

Gentile Presidente,

mi riferisco al Testo unificato adottato dalla Commissione 1^a del Senato della Repubblica, sui disegni di legge AS. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 recante “*Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli Enti Locali.*”

Al riguardo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel corso della seduta odierna, ha confermato il pieno apprezzamento per gli obiettivi dei disegni di legge citati – come peraltro già condiviso nella seduta dello scorso 2 marzo in occasione dell’approvazione del documento trasmesso alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica – e, in particolare, per il ripristino dell’elezione diretta, con la contestuale revisione dell’assetto funzionale dell’ente di governo provinciale, che rappresenta un punto di svolta necessario per l’efficacia del modello di *governance* territoriale che sta mostrando rilevanti criticità.

Le Regioni e le Province autonome - da una prima analisi delle disposizioni presenti nel Testo – hanno tuttavia condiviso alcuni primi rilievi critici all’art. 4 (*Funzioni fondamentali delle Province*) e all’art. 12 (*Delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane*).

In particolare, l’articolo 4, oltre a non definire adeguatamente il perimetro degli ambiti attribuiti alle Province, assegna loro numerose funzioni anche nelle materie di competenza concorrente o residuale, nelle quali spetta alla Regione la disciplina delle funzioni fondamentali, a norma delle disposizioni costituzionali vigenti e come ampiamente confermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto.

Proprio in ragione di ciò e all'indomani della riforma Delrio, le Regioni hanno esercitato la potestà legislativa in materia che, in questo nuovo percorso di revisione, si ritiene indispensabile valutare, considerando adeguatamente proprio quegli assetti territoriali scaturiti dall'attuazione regionale della legge n. 56/2014.


Sotto il profilo finanziario, l'articolo 12 non tiene conto da una parte del mancato trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni in occasione del riordino del 2014, in violazione della stessa legge Delrio, come peraltro sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale 137/2018, e dall'altra parte del trasferimento di una cospicua quota di personale dalle Province alle Regioni, con oneri spesso difficilmente sostenibili per queste ultime.

Inoltre, in un'ottica che vede ciascun Ente o Istituzione recuperare pienamente autorevolezza e funzionalità, appare opportuno conferire una migliore operatività anche agli organi delle Regioni. A tal fine, occorre consentire che gli organi esecutivi delle Regioni possano adeguare il numero dei propri componenti alle esigenze organizzative, tenuto anche conto della definizione del numero dei componenti delle giunte provinciali ad opera dell'articolo 2, comma 2 del testo unificato. Parimenti, appare necessario estendere il limite di mandato per gli organi di vertice degli enti territoriali a tre legislature.

In tal senso, si ricorda che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha già presentato in sede di parere sul disegno di legge di Bilancio lo scorso 14 dicembre apposite proposte emendative, che si allegano.

ConfermandoLe, da ultimo, piena disponibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per ogni approfondimento che riterrà opportuno, mi riservo di trasmettere eventuali ulteriori osservazioni sul tema.

Grato per l'attenzione che vorrà riservare alla presente, invio i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga


All.to: c.s.



22/216/CU5/C2

POSIZIONE SUL DDL “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2023 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025” – C 643

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera. a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole nei termini indicati nel documento, relativo ad osservazioni ed emendamenti, con la richiesta al Governo di proseguire il confronto in tempi rapidi per giungere ad un definitivo Accordo sugli emendamenti prioritari, con particolare riferimento al finanziamento della Sanità, al fine di assicurare gli equilibri dei bilanci regionali, salvaguardando i servizi ai cittadini e la tenuta dei servizi sanitari regionali.

OMISSIS

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

36 Adeguamento del numero dei componenti delle Giunte regionali

All’art. 14, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) previsione che il numero degli assessori regionali sia articolato secondo le seguenti fasce di popolazione:

- 1) regioni con meno di un milione di abitanti: non superiore a 8 assessori;
- 2) regioni con un numero di abitanti compreso tra 1.000.001 e 4.000.000: non superiore a 10 assessori;
- 4) regioni con un numero di abitanti compreso tra 4.000.001 e 6.000.000: non superiore a 12 assessori;
- 5) regioni con un numero di abitanti oltre 6.000.001: non superiore a 16 assessori”.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis L’adeguamento di cui al comma 1, lett. b), è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Relazione

Le Regioni e le Province autonome ritengono indispensabile prevedere la possibilità di adeguare il numero degli Assessori delle Regioni con minore popolazione alle esigenze organizzative.

37 Proposta di modifica dell'art. 2, comma 1, lett. f) della legge n. 165/2004

All'articolo 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004, la lettera f) è sostituita con la seguente:

“ f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia. La presente disposizione si applica con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.”

La delicatezza del tema richiederebbe in ogni caso un più deciso assestamento del quadro normativo e una più chiara definizione del rapporto tra fonte statale e fonte regionale al fine di non alimentare ulteriore incertezza in una materia così rilevante.

Si tratta infatti di far coesistere ordinatamente una competenza rimasta al legislatore statale – quella della disciplina della durata delle legislature regionali – con il complementare potere legislativo regionale in materia elettorale, in un contesto normativo che attende non più rinviabili interventi di riordino della materia. Il riferimento è ai recenti tentativi di riforma in tema di *election day* e di superamento dell'astensionismo.

Si potrebbe valutare inoltre l'inserimento di un termine temporale per l'adozione delle leggi regionali di adeguamento.

Roma, 14 dicembre 2022